

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di marzo	pag. 2
La nuova tassazione Irpef secondo l'Agenzia delle entrate	pag. 4
Assegno unico universale: l'Inps riepiloga le regole	pag. 13
Assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali	pag. 24
Rapporto biennale sulla parità per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti	pag. 31
Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	pag. 32
Aspetti contributivi dei nuovi ammortizzatori sociali	pag. 34
Agevolazione fiscale rimpatriati e <i>smart working</i>	pag. 37
Nuove <i>Faq</i> sull'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali	pag. 38
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2022	pag. 40
Aliquote 2022 per iscritti alla Gestione separata	pag. 43
Fissati i valori contributivi 2022 per artigiani e commercianti	pag. 45
Minimali, massimali e aliquote Enasarco 2022	pag. 47
Lavoratori domestici: minimi e contribuzione 2022	pag. 49
Ammortizzatori sociali 2022: stabiliti gli importi	pag. 51

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 marzo 2022	pag. 53
---	---------

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di marzo 2022	pag. 56
---	---------

I formulari per l'ufficio paghe

Covid-19: aggiornamento misure di quarantena e validità e durata <i>green pass</i>	pag. 57
--	---------

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Gestione separata: denunce UniEmens gennaio 2022

L'Inps, con comunicato stampa del 14 febbraio 2022, ha annunciato che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi UniEmens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione DIS-COLL, applicando l'aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso UniEmens con tale aliquota. Il flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. Le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi UniEmens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%. La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n. 25 dell'11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi. Le aziende potranno, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.

(Inps, comunicato stampa, 14/2/2022)

Appalti: rilascio dell'applicativo per il monitoraggio della congruità occupazionale (MoCOA)

L'Inps, con messaggio n. 428 del 27 gennaio 2022, ha comunicato di aver realizzato un nuovo applicativo denominato Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA). Attraverso la ricostruzione della catena dei soggetti coinvolti nelle fasi di esecuzione di un contratto di appalto di opere o di servizi, l'applicativo ha la finalità di potenziare i processi di verifica della congruità degli adempimenti contributivi delle imprese affidatarie e di eventuali imprese subappaltatrici in termini di manodopera regolarmente denunciata, con l'effetto di realizzare una maggiore tutela dei lavoratori impiegati nell'appalto.

Un ruolo attivo, quindi, viene assegnato al committente, al fine di identificare in modo puntuale, una volta sottoscritto il contratto di appalto, tutti i soggetti che sono parti del contratto stesso e che operano in qualità di appaltatori e subappaltatori.

(Inps, messaggio, 27/1/2022, n. 428)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Gestione separata Inpgi co.co.co.: valori retributivi e contributivi per l'anno 2022

L'Inpgi, con circolare n. 2 del 3 febbraio 2022, ha indicato i valori minimi e i massimali retributivi e contributivi per l'anno 2022 per i giornalisti co.co.co. iscritti alla Gestione separata Inpgi.

(Inpgi, circolare, 3/2/2022, n. 2)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

A agevolazioni “giovani *under 36*”, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud” prorogate al 30 giugno

L’Inps, con messaggio n. 403 del 26 gennaio 2022, ha reso noto che la Commissione Europea, con decisione C(2022) 171 *final* dell’11 gennaio 2022, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni “giovani *under 36*”, “incentivo donne” e “decontribuzione Sud”, previsti dalla L. 178/2020, al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Di conseguenza, i benefici potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani *under 36* o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

In riferimento all’agevolazione per l’assunzione/trasformazione di donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “*prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi*”, per l’individuazione dei settori e delle professioni validi per il 2022 è necessario fare riferimento al D.l. 402/2021.

(Inps, messaggio, 26/1/2022, n. 403)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: LA NUOVA TASSAZIONE IRPEF SECONDO L'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche dal 1° gennaio 2022 e l'Agenzia delle entrate, con circolare n. 4/E/2022, ha fornito i propri chiarimenti. Considerato che le modifiche al sistema di tassazione devono essere valutate complessivamente, tenendo conto anche delle nuove disposizioni in materia di assegno unico e universale spettante per i figli e di quelle riguardanti la detrazione fiscale ex articolo 12, Tuir, la circolare si occupa anche di tali aspetti.

Le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le disposizioni prima vigenti.

Qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei *software* per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'articolo 12, Tuir, possono applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, effettuando un conguaglio per i primi 3 mesi del 2022, ricordando che le modifiche all'articolo 12, Tuir, si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022, con la conseguenza che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti, applicando l'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, Tuir, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e quello vigente a seguito delle modifiche apportate per i successivi 10 mesi del 2022.

Tassazione Irpef

È stato modificato il metodo di calcolo dell'Irpef delineato nel Tuir, in base al quale l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili ex articolo 10, Tuir, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L'imposta netta è poi ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d'imposta spettanti. In particolare, le rimodulazioni intervenute sono le seguenti:

aliquote Irpef e scaglioni di reddito per il calcolo dell'imposta lorda;

detrazioni spettanti per tipologia di reddito.

Inoltre, è stata modificata la disciplina del c.d. trattamento integrativo, con riduzione da 28.000 a 15.000 euro della soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, il trattamento non spetta, facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso, a specifiche condizioni, in caso di redditi superiori a 15.000, ma non a 28.000 euro. È stata anche abrogata la collegata "ulteriore detrazione" per redditi di lavoro dipendente e assimilati.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Scaglioni 2022	Aliquote 2022	Imposta dovuta
fino a 15.000 euro	23%	3.450 euro
da 15.001 fino a 28.000 euro	25%	3.450 euro + 25%
da 28.001 fino a 50.000 euro	35%	6.700 euro + 35%
oltre 50.001 euro	43%	14.400 euro + 43%

Per quanto riguarda le detrazioni, la nuova situazione è la seguente.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati 2022 (articolo 13, Tuir)	
Reddito complessivo	Misura della detrazione
non superiore a 15.000 euro	1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)
superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000 euro	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$1.910 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

N.B. L'importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate secondo la durata del rapporto e deve essere corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022, senza effettuare alcun ragguaglio al periodo di lavoro nell'anno: il sostituto di imposta, perciò, riconosce l'ulteriore detrazione di 65 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare della retribuzione complessivamente erogata nel periodo d'imposta.

L'Agenzia fa presente che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 (allo stato fino al 31 marzo 2022), in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell'anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno, in ogni caso, compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Detrazioni per redditi di pensione 2022 (articolo 13, Tuir)	
Reddito complessivo	Misura della detrazione
non superiore a 8.500 euro	1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)
superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro	$700 + 1.255 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 19.500]$
superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$700 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

N.B. L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro. Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni precedentemente riproporzionate al periodo di pensione e deve essere corrisposto per intero nel corso dell'anno 2022: il sostituto d'imposta riconosce l'ulteriore detrazione di 50 euro sin dal primo periodo di paga del 2022, fermo restando che alla fine dell'anno, o al momento della cessazione del rapporto pensionistico, deve ricalcolare la detrazione effettivamente spettante in relazione all'ammontare del trattamento pensionistico complessivamente erogato nel periodo d'imposta.

Detrazioni per redditi di lavoro autonomo e altri redditi 2022 (articolo 13, Tuir)	
Reddito complessivo	Misura della detrazione
non superiore a 5.500 euro	1.265 euro
superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro	$500 + 765 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.500]$
superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro	$500 \times [(50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000]$
superiore a 50.000 euro	Nessuna detrazione

N.B. La detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell'attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

L'importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro, ma non a 17.000 euro.

Tale importo va inteso quale correttivo in aumento alle detrazioni e spetta - in presenza dei requisiti reddituali suindicati - per intero nel corso dell'anno 2022.

Trattamento integrativo

C.d. bonus irpef o bonus 100 euro	
Periodo	Disciplina
<i>Ante</i> 1° gennaio 2022	Era riconosciuta, dal 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorrevà alla formazione del reddito, di importo pari a 1.200 euro annui qualora: l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati risultasse superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati; e il reddito complessivo non risultasse superiore a 28.000 euro. Era dunque necessaria la previa verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, con riferimento al medesimo periodo di imposta, ossia l'anno in corso.
<i>Post</i> 1° gennaio 2022	È stata ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l'impianto di determinazione e spettanza dello stesso. Ferma restando la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali, il trattamento integrativo è

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>comunque riconosciuto se il reddito complessivo è superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma di determinate detrazioni (per carichi di famiglia, per reddito da lavoro dipendente e assimilati incluso l'eventuale correttivo, per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021, per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, nonché a detrazioni previste da altre disposizioni normative. Le detrazioni, escluse quelle per carichi di famiglia e tipologia reddituale, afferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, quindi anche in anni precedenti al 2021, ma la cui detrazione si protrae nell'anno di imposta 2022 e, eventualmente, negli anni successivi per effetto della rateazione prevista dalla normativa vigente al momento del sostenimento dell'onere) sia di ammontare superiore all'imposta lorda. In tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate relative al 2022 e l'imposta lorda 2022 determinata secondo le regole ordinarie e non sui soli redditi da lavoro dipendente e assimilati.</p>
--	---

Esempi

<p>Reddito complessivo pari a 14.000 euro derivante esclusivamente da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni)</p>	<p>Per un lavoratore impiegato per l'intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 14.000 euro, l'importo dell'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.220 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 1.880 euro, l'imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.340 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 14.000 euro per l'anno 2022 e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 1.200 euro, a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.</p>
<p>Reddito complessivo pari a 25.000 euro derivante da un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (per 365 giorni) per un importo pari a 18.000 euro e da redditi agrari pari a 7.000 euro, coniuge a carico, spese per interessi passivi pari a 4.000 euro per un mutuo agrario contratto il 10 giugno 2021 e seconda rata riferita a spese, sostenute nel</p>	<p>Per un lavoratore impiegato per l'intero anno 2022 il cui reddito da lavoro è di 18.000 euro, l'importo dell'imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente è pari a 3.970 euro, la detrazione da lavoro dipendente spettante è pari a 2.825 euro, l'imposta netta sui predetti redditi è pari a 1.145 euro (la prima condizione richiesta dalla norma, relativa alla capienza, risulta, quindi, rispettata). Successivamente occorre verificare che vi sia "incapienza" dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni: imposta lorda pari a 5.720 euro; detrazioni lavoro dipendente pari a 2.185 euro; detrazioni per carichi di famiglia pari a 690 euro;</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

2021, per interventi di recupero del patrimonio edilizio pari a 3.000 euro

detrazioni per interessi passivi di mutuo agrario (1.500 x 19%) pari a 760 euro;

seconda rata di detrazione per il recupero edilizio pari a 3.000 euro;
totale detrazioni, pari a 6.635 euro.

La differenza fra imposta lorda e detrazioni è, pertanto, pari a meno 915 euro (la seconda condizione richiesta dalla norma, relativa all'incapienza, risulta, quindi, rispettata). Atteso che tale contribuente ha un reddito complessivo pari a 25.000 euro per l'anno 2022 (e quindi non superiore a 28.000 euro) e che ha lavorato per 365 giorni, ha diritto a una somma pari a 915 euro a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito.

Qualora la differenza di cui sopra fosse di ammontare pari, ad esempio, a 1.400 euro, spetterebbero, a titolo di trattamento integrativo, 1.200 euro.

Il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei lavoratori sostituiti, ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza, sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base:

al reddito previsionale relativo all'anno in corso;

e alla "capienza" e all'"incapienza", relative all'anno in corso sulla base delle detrazioni note (articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, Tuir), effettuando un conguaglio di fine anno/cessazione (l'eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore sostituito).

I sostituti d'imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo anche in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d'imposta non eroga il trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso, eventualmente recuperando il trattamento integrativo già erogato dagli emolumenti dei periodi di paga successivi e, comunque, entro i termini del conguaglio di fine anno/fine rapporto di lavoro. L'importo del trattamento integrativo riconosciuto è indicato nella CU.

Qualora il trattamento integrativo si riveli non spettante in sede di conguaglio, i sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, che, se superiore a 60 euro, è rateizzato in 8 quote di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio, ma in caso di cessazione del rapporto di lavoro in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata. Qualora il

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

recupero del beneficio non spettante non possa avvenire col conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapacienza della retribuzione, quanto non trattenuto deve essere comunicato all'interessato che deve versarlo entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Inoltre, i sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d'imposta, possono richiedere il beneficio nella dichiarazione dei redditi.

Assegno unico e universale e modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

È stato istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'assegno unico e universale per i figli a carico (Auu), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee. In conseguenza, con la medesima decorrenza, cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità ed è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno 4 figli). Inoltre, a opera del Decreto Sostegni-ter ancora da convertire, per i figli di età inferiore ai 21 anni è previsto che:

continuino a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12, Tuir, purché rispettino i criteri reddituali stabiliti (e siano quindi fiscalmente a carico), anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico;

continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, Tuir, in tema di *welfare*, anche se non fiscalmente a carico.

Con riferimento alle detrazioni per carichi di famiglia, fino alla fine di febbraio 2022, restano in vigore le misure previgenti (in particolare, le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose), quindi il sostituto d'imposta, anche al fine del riconoscimento del trattamento integrativo, deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando, per gennaio e febbraio 2022, l'articolo 12 nella versione vigente al 28 febbraio 2022 e, per il restante periodo dell'anno, nella versione modificata a decorrere dal 1° marzo 2022. Resta ferma la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in occasione del conguaglio di fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento al reddito complessivo riferito all'intero periodo d'imposta.

Il ragguaglio della detrazione ai soli 2 mesi di vigenza dell'articolo 12, Tuir, deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose: per il 2022, se il contribuente ha diritto alla predetta detrazione, la stessa deve essere rapportata ai soli 2 mesi di vigenza della disposizione. La condizione richiesta dalla norma dell'esistenza di almeno 4 figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d'imposta 2022, senza la necessità di verificare che l'evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto in vigenza della precedente disposizione (ad

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

esempio, se si ipotizza, al 1° gennaio 2022, un nucleo familiare composto da genitori e 4 figli, l'ulteriore detrazione per figli a carico di 1.200 euro deve essere riconosciuta per soli mesi di gennaio e febbraio 2022, nella misura di 200 euro - $1.200/12 \times 2$ - ma tale detrazione spetta, nella medesima misura, anche se il quarto figlio nasce, ad esempio, a settembre 2022).

Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali dell'articolo 12, Tuir, sono cumulabili con l'Auu eventualmente percepito.

Inoltre, al primo figlio di età pari o superiore a 21 anni può essere riconosciuta la detrazione prevista per il coniuge - se più conveniente delle detrazioni previste per i figli a carico - nel caso in cui l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Infine, atteso che le predette detrazioni sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, la specifica detrazione spetta dal mese del compimento dei 21 anni di età del figlio.

Esempi di risparmio d'imposta 2022	
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con reddito complessivo pari a 50.000 euro: risparmio pari a 739 euro	
2021	2022
Imposta lorda: 15.320 euro; detrazioni per lavoro dipendente: 181 euro; imposta netta: 15.139 euro	Imposta lorda: 14.400 euro; detrazioni per lavoro dipendente: 0 euro (non si applica correttivo di 65 euro previsto per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro); imposta netta: 14.400 euro
Lavoratore dipendente a tempo indeterminato con reddito complessivo pari a 30.000 euro, risparmio pari a 84 euro	
Imposta lorda: 7.720 euro; detrazioni per lavoro dipendente + ulteriore detrazione: 2.037 euro; imposta netta: 5.683 euro	Imposta lorda: 7.400 euro; detrazioni per lavoro dipendente: 1.801 euro (si applica correttivo di 65 euro previsto per i redditi complessivi da 25.001 euro a 35.000 euro); imposta netta: 5.599 euro

Differimento dei termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'Irpef

Per consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022, anziché il 31 dicembre 2021, per pubblicare la legge con la quale fissano l'eventuale maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale (l'aliquota ordinaria è fissata all'1,23%, ma

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

ciascuna Regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali, mentre le Regioni a statuto speciale e le Province autonome possono stabilire una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali);

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei Caf, nonché degli altri intermediari, trasmettono i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale, per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, entro il 13 maggio 2022 (anziché entro il 31 gennaio 2022);

i Comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell'addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti (dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, purché avvenuta entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera afferisce).

Con la risoluzione Mef n. 2/DF/2022 è stato previsto che:

le Regioni che intendano mantenere l'applicazione dell'aliquota unica dell'addizionale regionale non sono tenute a emanare alcuna legge e possono procedere all'inserimento dei dati all'interno del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

le Regioni che abbiano modificato la disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021 sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef, devono provvedere all'emanazione di apposita legge regionale di adeguamento.

Ciò premesso, i sostituti d'imposta, in attesa che gli enti si attivino per rideterminare l'addizionale, devono applicare:

l'aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;

l'aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell'addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.

Esclusione dall'Irap

Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022 fuoriescono dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap, se residenti nel territorio dello Stato, le persone fisiche esercenti:

attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55, Tuir;

arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, Tuir.

Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, non sono soggette a Irap l'impresa familiare e l'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato a Irap l'esercizio di arti e professioni in forma associata.

L'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'Irap determina la caducazione degli obblighi documentali, contabili, dichiarativi funzionali alla determinazione e all'assolvimento di detta imposta: i soggetti sopra individuati, a far data dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, non sono, perciò, altresì tenuti al rispetto degli obblighi documentali, contabili, di versamento dell'acconto e del saldo dell'Irap, nonché dell'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Diversamente, permangono tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi, di versamento dell'imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022. A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2021, resta dovuto il versamento del saldo Irap e l'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE - L'INPS RIEPILOGA LE REGOLE

Com'è noto, a decorrere dal 1° marzo 2022 entra in vigore il provvedimento che istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, il quale costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'Isee. È utile precisare che l'assegno spetta anche in assenza di Isee, sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000, dal richiedente la misura.

Campo di applicazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'assegno è erogato dall'Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli, a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma istitutrice, si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affidamento o in ipotesi di collocamento o accasamento eterofamiliare.

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle seguenti condizioni:

frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
svolgano il servizio civile universale.

Le suddette devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1., le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
a un percorso di Formazione professionale regionale (Centri di formazione professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il diploma professionale di tecnico;
a percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (ifts), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello Eqf;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

a Istituti tecnici superiori (Its), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello Eqf;

a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento.

Il beneficio spetta, altresì, in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio che rispettino le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell'accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d'età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni sopra emarginate

Requisiti per l'applicazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno.

Criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico

L'importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, D.Lgs. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di Isee. Ai fini dell'individuazione dell'Isee da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l'Isee del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa. In assenza di Isee, il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente. Al riguardo si precisa che, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione spettante, in assenza di Isee spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi. Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili, che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le maggiorazioni previste

Al fine di verificare se possano essere riconosciute le maggiorazioni previste dalla normativa, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Figli con disabilità

Per ciascun figlio minore con disabilità come definita ai fini Isee, gli importi sono incrementati di una somma pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media.

Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione pari a 80 euro mensili.

Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.

Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di Isee superiori, si riduce fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari o superiore a 40.000 euro.

Rilevano, ai fini della maggiorazione in discorso, i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo si precisa che rilevano altresì:

i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;

le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Altre maggiorazioni

È, altresì, riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, gli importi dell'assegno e le relative soglie Isee sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024 si introduce una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. valore dell'Isee del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;

effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'Anf in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'Inps, sommando l'ammontare mensile della "*componente familiare*" corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base della previgente normativa e l'ammontare mensile della "*componente fiscale*", teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell'articolo 12, Tuir. A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale.

Il calcolo della "*componente familiare*" viene precisato all'articolo 5, comma 4, D.Lgs. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori da quelli che comprendono un solo genitore (ad esempio, genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al D.Lgs. 230/2021, assumendo dall'ultima attestazione Isee valida del genitore richiedente l'assegno il parametro dell'Indicatore della situazione reddituale (Isr). Nel caso di nuclei monoparentali, l'operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al D.Lgs. 230/2021.

Il decreto definisce puntualmente anche il calcolo della c.d. "*componente fiscale*", che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle 2 tabelle (C o D) allegate al D.Lgs. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e 2 i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dsu e, pertanto, va desunto dall'ultimo Isee valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

complessivo ai fini Irpef, a cui viene sommato l'eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta rilevabile dall'Isee.

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell'anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale, fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:

per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;

per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza dell'assegno unico e universale

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

portale *web* dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso di Spid di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta nazionale dei servizi (Cns);

Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all'articolo 345 ss., cod. civ., ovvero in capo al genitore ai sensi dell'articolo 404 ss., cod. civ.).

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

Variazioni del nucleo

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dsu già presentata per gli eventi sopravvenuti.

Erogazione del beneficio

L'assegno è corrisposto dall'Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento, “*in misura intera*” o “*ripartita*”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui, nonostante l'affidamento condiviso del minore, il giudice, con proprio provvedimento, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

Domanda da parte di figli maggiorenni

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata, se disabili. Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all'assegno unico e universale nel rispetto del limite di età e delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 230/2021, a eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo articolo per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell'assegno.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini Irpef dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo Isee dei genitori o di uno di essi.

Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, D.P.C.M. 159/2013, e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera b), D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini Irpef dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

Decorrenza della prestazione

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l'Inps provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Modalità di riscossione

L'assegno viene erogato dall'Inps attraverso le seguenti modalità:

accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area Sepa. Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:

- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
- libretto di risparmio dotato di codice Iban;

consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

accredito sulla carta di cui all'articolo 5, D.L. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di Iban, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;

liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;

liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell'Iban in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area Sepa, il richiedente alleggerà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (*Financial Identification SEPA*), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione. Sul sito Inps, alla sezione "Utenti" > "Banche e Intermediari finanziari" > "Per orientarsi", è disponibile l'elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l'Inps, per i quali la verifica della titolarità dell'Iban sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di *Financial Identification* all'atto della domanda dell'assegno unico.

Il pagamento dell'assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l'assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pagamento dell'assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell'Inps.

Isee quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo

L'assegno viene attribuito sulla base dell'Isee del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta, altresì, ai nuclei familiari in assenza di Isee. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti.

In presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore, calcolato ai sensi dell'articolo 7 (Isee minorenni) e dell'articolo 9 (Isee minorenni corrente), D.P.C.M. 159/2013, del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "*componente attratta*" o "*componente aggiuntiva*" differisce dall'Isee ordinario.

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'Isee di cui agli articoli 2-5 (Isee ordinario) e all'articolo 9 (Isee ordinario corrente), D.P.C.M. 159/2013.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Calcolo della rata mensile di assegno spettante

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'Isee presente al momento della domanda. L'importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'Isee in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno è prevista la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'Isee valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Per le domande presentate dal 1° luglio l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell'Isee presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'Isee.

Isee recante omissioni/difformità

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'Isee, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di Isee.

Alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione Isee difforme. In tale ipotesi, l'Inps può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova Dsu, priva di difformità;
- richiedere al Caf la rettifica della Dsu, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite Caf e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

Compatibilità dell'assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza, l'assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo. Con successivo messaggio l'Inps fornirà le indicazioni di dettaglio relative all'integrazione dell'assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

Misure abrogate e proroga dell'assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell'importo dell'Anf

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è verificata:

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

l'abrogazione del premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore. Le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno, altresì, essere acquisite le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;

l'abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità; potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (*bonus bebè*), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021;

sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori, nonché in materia di maggiorazione degli importi degli Anf;

sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori; l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dal 1° marzo 2022:

limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2, D.L. 69/1988, e dall'articolo 4, T.U. assegni familiari, approvato con D.P.R. 797/1955;

per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12, Tuir, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Adempimenti in qualità di sostituto di imposta

Conseguentemente alle novità introdotte dal decreto istitutivo dell'assegno unico universale, dal 1° marzo 2022 le detrazioni fiscali sono così modificate:

le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;

sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di 3 anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di 3 figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose.

Precisazioni Inps sui pagamenti

Con comunicato stampa del 22 febbraio, l'Inps ricorda che l'assegno unico sarà erogato dall'Inps stesso sull'Iban indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Per tutti coloro che ne hanno già fatto domanda, comunicando correttamente l'Iban, l'assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo.

L'Iban che si comunica deve:

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell'area Sepa (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio);

risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace (in tal caso l'Iban può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo).

La verifica in merito alla titolarità dell'Iban di pagamento è effettuata dall'Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell'Iban al codice fiscale del richiedente, il pagamento verrà bloccato.

In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di assegno unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l'Iban direttamente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con la circolare n. 29/2022 l'Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito presso l'Inps con D.I. 104125/2019.

Con riferimento ai settori non rientranti nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, il Fondo ha lo scopo di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, attraverso l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale.

Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, computandosi, ai fini del raggiungimento di tale soglia dimensionale, anche gli apprendisti con qualsiasi tipologia di contratto. Il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2022 prevede che, dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all'articolo 26, D.Lgs. 148/2015, assicurino la prestazione di un "assegno di integrazione salariale" in luogo dell'assegno ordinario precedentemente previsto (si veda in merito l'informativa speciale "Il punto (parziale) dell'Inps sugli ammortizzatori sociali" pubblicata il 7 febbraio 2022, relativa alla circolare Inps n. 18/2022).

L'accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell'ambito di applicazione del Fis, pertanto, come già chiarito nella circolare Inps n. 77/2021, dalla data di operatività del Fondo (20 maggio 2021), i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell'obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del Fis, inclusi i profili contributivi (si veda anche l'informativa sulla circolare Inps n. 16/2022 a pagina 40).

Dato che le domande possono essere presentate entro 15 giorni dalla data d'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa, le prestazioni sono riconosciute per periodi intervenuti dal 5 maggio 2021. In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale "COVID-19" ex L. 178/2020 e D.L. 41/2021, rimangono inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3240/2021 (28 settembre 2021), data dalla quale è venuta meno la possibilità di presentare domanda al Fis.

I datori di lavoro aventi i requisiti per l'iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno, in sostituzione, aderire al Fondo per le attività professionali e non saranno più soggetti alla disciplina del Fondo di provenienza dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

al nuovo Fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi già versati o dovuti ai Fondi Trentino e Bolzano-Alto Adige restano dagli stessi acquisiti.

Con le circolari n. 77/2021 e n. 16/2022 l'Inps ha fornito indicazioni per l'individuazione dei datori di lavoro che rientrano nell'ambito di applicazione del Fondo. La contribuzione versata nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Fondo e la data di operatività del medesimo contribuisce alla "previa costituzione di specifiche riserve finanziarie", propedeutiche alla concessione degli interventi a carico del Fondo.

Con la circolare n. 77/2021 è stata illustrata, altresì, la disciplina del Fondo e sono state fornite le istruzioni relative alle modalità di finanziamento delle prestazioni.

Con la circolare n. 29/2022, infine, l'Istituto di previdenza fornisce, come detto, le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alla prestazione di assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo, incluse le modalità di compilazione del flusso UniEmens.

Assegno di integrazione salariale

Il Fondo garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a eventi transitori e non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, situazioni temporanee di mercato o a processi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

Condizioni di accesso alla prestazione	<p>Le domande di accesso all'assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo, che delibera gli interventi seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità della prestazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Nello specifico, le prestazioni devono essere erogate nei limiti delle risorse disponibili e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie, in modo da assicurare il pareggio di bilancio. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio, o di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, l'aliquota di contribuzione può essere modificata con D.D. dei Ministeri del lavoro e dell'economia. In assenza dell'adeguamento contributivo, l'Inps è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.</p> <p>Per l'accesso all'assegno di integrazione salariale il datore di lavoro deve comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione, finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti.</p> <p>L'intera procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data della comunicazione, ridotti a 20 per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti.</p> <p>Solo qualora l'assegno di integrazione salariale sia richiesto per la causale "contratto di solidarietà" per l'accesso alla prestazione è necessario che sia raggiunto un accordo tra il</p>
--	---

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>datore di lavoro e le citate articolazioni territoriali e nazionali.</p> <p>Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alle menzionate articolazioni territoriali e nazionali la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a 16 ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017, da presentarsi entro 3 giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta. In tale caso non è necessario il raggiungimento dell'accordo.</p> <p>Per le causali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con le circolari Inps n. 28/2021 e 72/2021 sono stati illustrati i criteri e le modalità di accesso all'assegno di integrazione salariale di natura emergenziale; come per gli altri Fondi di solidarietà, una volta che le risorse proprie del Fondo sono esaurite, le prestazioni con causali "COVID-19" sono finanziate con le risorse statali.</p>
Beneficiari	<p>All'assegno di integrazione salariale sono ammessi tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, qualunque sia la tipologia del relativo contratto di apprendistato, e i lavoratori a domicilio, dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti nel semestre precedente la data d'inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell'orario di lavoro. Restano, pertanto, esclusi i dirigenti, in quanto non espressamente previsti tra i beneficiari.</p> <p>L'accesso alle prestazioni è subordinato al possesso, in capo al lavoratore, di un'anzianità di lavoro effettivo presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni sussistente alla data di presentazione della domanda.</p> <p>L'erogazione dell'assegno di integrazione salariale è, inoltre, subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario del trattamento non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione, alcuna attività lavorativa in favore di soggetti terzi e all'impegno, da parte del lavoratore, a svolgere un percorso di riqualificazione.</p> <p>A tale ultimo riguardo, si precisa che, ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo, sarà sufficiente che al momento della domanda di accesso alla prestazione il datore di lavoro attesti di aver acquisito la dichiarazione di impegno del lavoratore in ordine allo svolgimento del percorso di riqualificazione.</p>
Cause d'intervento	<p>L'assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le causali previste dagli articoli 11 e 21, D.Lgs. 148/2015 (causali in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria), ovvero:</p> <p>situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti;</p> <p>situazioni temporanee di mercato;</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratti di solidarietà.</p> <p>Le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria saranno valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. 95442/2016, e, per le causali in materia di integrazione salariale straordinaria, in base ai criteri delineati nel decreto attuativo del Ministero del lavoro 94033/2016, adottato per l'approvazione dei programmi e la concessione dei trattamenti di Cigs (in merito si vedano le circolari Inps n. 139/2016 e n. 130/2017).</p>
Misura della prestazione	<p>La misura dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo è pari all'importo della prestazione dell'integrazione salariale, con il relativo massimale, perciò è dovuto nella misura dell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque in misura non superiore al massimale che, per l'anno 2022, è pari a 1.222,51 euro. Tale importo, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la Cigo.</p> <p>Agli importi così determinati non si applica la riduzione dell'integrazione salariale attualmente pari al 5,84%.</p>
Durata dell'intervento	<p>Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.</p> <p>Per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali <i>ex</i> articolo 21, commi 1, D.Lgs. 148/2015 (riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà) è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.</p> <p>Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di assegno di integrazione salariale non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.</p>
Contribuzione correlata	<p>Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.</p> <p>Il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi (si veda la circolare Inps n. 9/2017).</p>
Contributo addizionale	<p>In caso di fruizione dell'assegno di integrazione salariale è previsto, in capo al datore di lavoro, l'obbligo di versamento di un contributo addizionale del 4%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.</p>
Termini e modalità di presentazione della domanda	<p>La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata, esclusivamente in via telematica sul sito Inps, non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa e non oltre 15 giorni dall'inizio della stessa (si vedano, in particolare, il messaggio Inps n. 3240/2021, nonché le circolari Inps n. 122/2015 e n. 201/2015).</p>
Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni	<p>Una volta deliberata la concessione dell'intervento, la Struttura Inps territorialmente competente in base all'unità produttiva rilascia conforme autorizzazione, quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o alle operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite pec e rese disponibili nella sezione "Comunicazione bidirezionale" del Cassetto previdenziale aziendale. In fase di prima applicazione, l'iter sarà gestito a livello centrale.</p> <p>Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall'Inps al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. A tale ultimo fine il Legislatore ha stabilito termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:</p> <p>dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;</p> <p>dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.</p> <p>Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.</p> <p>Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell'azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie; entro 60 giorni devono essere inviati i relativi flussi UniEmens.</p>
Reddito da attività lavorativa	<p>In assenza di specifiche disposizioni in materia, sono richiamate le disposizioni generali vigenti (circolari Inps n. 130/2010, nonché n. 18/2022 per le novità della Legge di Bilancio 2022).</p> <p>Con riferimento all'obbligo del lavoratore di comunicazione preventiva dello svolgimento di attività lavorativa, lo stesso è assolto dalle comunicazioni a carico dei datori di lavoro (UNILAV) e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (UNILAV SOMM). In capo al lavoratore rimane, tuttavia, l'obbligo di comunicazione dell'avvio di un'attività autonoma.</p> <p>Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla circolare Inps n. 201/2015.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Rapporto con altre prestazioni	<p>Con l'assegno ordinario, per periodi fino al 31 dicembre 2021, non era dovuto l'assegno al nucleo familiare, tranne che per le prestazioni richieste con la causale "COVID-19". La Legge di Bilancio 2022 ha, però, previsto che, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori beneficiari spetti l'Anf, ricordando che dal 1° marzo 2022 entrerà in vigore l'assegno unico universale in sostituzione dell'Anf per nuclei con figli e diverse altre prestazioni.</p> <p>Per quanto riguarda la conciliabilità con altri istituti, quali ad esempio infortunio sul lavoro, malattia e maternità, etc., si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di Cigo (sul punto, circolare Inps n. 130/2017).</p>
Politiche attive	<p>A seguito della comunicazione alle parti sindacali per l'avvio della procedura, le parti contattano, attraverso le strutture della bilateralità di settore, i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.</p>

Istruzioni operative

L'Inps ha predisposto un'apposita procedura in grado di gestire tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'inoltro al Comitato della proposta di deliberazione e al successivo colloquio con il "Sistema Unico" per il rilascio della conforme autorizzazione per il pagamento della prestazione.

Istruttoria della domanda	<p>All'atto della ricezione delle istanze, le Strutture territoriali Inps competenti devono provvedere alla relativa istruttoria, verificando nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la completezza della domanda; l'appartenenza del settore al campo di applicazione del Fondo; la correttezza e completezza degli allegati alla domanda; la coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo; il rispetto dei termini di presentazione della domanda; l'integrabilità della causale. <p>Le domande possono essere accolte esclusivamente entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo. In ogni caso, il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.</p> <p>Terminati gli adempimenti istruttori, è predisposta la relazione con la proposta di delibera per l'invio alla Direzione generale, che curerà, una volta verificata la capienza del Fondo, il successivo inoltro al Comitato amministratore del Fondo per l'adozione della relativa delibera.</p> <p>Nella fase di avvio dell'operatività del Fondo l'intero flusso sarà gestito dalla Direzione generale; con apposito messaggio saranno fornite dall'Inps le istruzioni operative per l'avvio della gestione da parte delle Strutture territoriali.</p>
Delibera di concessione	<p>La concessione degli interventi e dei trattamenti garantiti dal Fondo è deliberata dal Comitato amministratore del Fondo, ma l'esecuzione delle decisioni adottate può essere sospesa, ove si ravvisino profili di illegittimità, da parte del Direttore generale dell'Inps nel termine di 5 giorni, con l'indicazione della norma che si ritiene violata. Entro 3 mesi il presidente decide se</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.

I ricorsi avverso le deliberazioni adottate sono decisi, in unica istanza, dal Comitato amministratore del Fondo.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI

Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti sono tenute a redigere ogni 2 anni, in modalità esclusivamente telematica attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle Rsa, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cig, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto.

Qualora, nei termini prescritti, le aziende tenute non trasmettano il rapporto, la DRL le invita a provvedere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa e, qualora l'inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda. Inoltre, l'Ispettorato del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, nel caso di rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

È atteso il decreto che definirà le indicazioni per la redazione del rapporto, le informazioni da inserire e le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nonché le modalità di trasmissione ai/alle consiglieri/consigliere di parità degli elenchi delle aziende tenute all'obbligo.

Il Ministero del lavoro ha dato notizia sul proprio sito che, dall'11 febbraio 2022, e in attesa che sia adottato il nuovo D.M. per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale, anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti (che sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC), potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, mediante le proprie credenziali Spid. Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019.

Dopo l'emanazione del citato D.M. saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato con le novità introdotte all'articolo 46, D.Lgs. 198/2006.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: OBBLIGHI FORMATIVI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Considerato che l'articolo 13, D.L. 146/2021, ha introdotto importanti modifiche all'articolo 37, D.Lgs. 81/2008, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con la circolare n. 1/2022 l'INL ha fornito le prime indicazioni sulle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti, rimandando a successiva nota quelle in relazione alle ulteriori novità introdotte dal D.L. 146/2021.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi

Una prima novità prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro. Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel quale provveda all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione, in modo da garantire:

l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo è, quindi, elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico, con la conseguenza che la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sarà stato adottato il predetto accordo.

Rispetto a dirigenti e preposti va ricordato che la norma già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che gli stessi dovessero ricevere, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, i cui contenuti comprendono i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi, la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Il Legislatore oggi richiede, invece, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo citato. Inoltre, con specifico riferimento alla figura del preposto, le attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

La modifica normativa intervenuta non fa venire meno, nelle more dell'adozione dell'accordo, l'obbligo formativo: dirigenti e preposti dovranno, pertanto, essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221/2011 adottato dalla Conferenza, che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021.

Con specifico riferimento al preposto, è bene specificare che i requisiti dell'adeguatezza e specificità della sua formazione, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono alla formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, perciò anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza, che, ci si augura, come in passato, vorrà introdurre un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole.

Provvedimento di prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, perciò i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini dell'adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento, che già doveva avvenire a mezzo di persona esperta e sul luogo di lavoro, ma rispetto al quale ora è precisato che consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Sono, quindi, stati definiti i contenuti obbligatori dell'attività di addestramento, che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il loro tracciamento in un "*apposito registro informatizzato*" che riguarda le attività svolte dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "*prova pratica*" e/o dell"*esercitazione applicata*" richieste dalla nuova disciplina, mentre non rileva, ai fini sanzionatori, il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile per le procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: ASPETTI CONTRIBUTIVI DEI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'Inps, con messaggio n. 637/2022, ha fornito i primi chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi connessi con la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di cui al D.Lgs. 148/2015, disposta dall'articolo 1, commi 191-220, L. 234/2021.

L'Inps provvederà successivamente a fornire con apposita circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi: pertanto, nell'attesa, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Estensione dei beneficiari e aspetti contributivi

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, a prescindere dalla specifica tipologia, e i lavoratori a domicilio possono essere beneficiari delle integrazioni salariali in costanza di rapporto. Pertanto, a decorrere dalla medesima data, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II, D.Lgs. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

L'obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla medesima data di entrata in vigore della novella normativa.

Integrazioni salariali ordinarie (Cigo)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 e 13, D.Lgs. 148/2015, fatto salvo quanto precisato in ordine all'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

Integrazioni salariali straordinarie (Cigs)

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l'articolo 20, D.Lgs. 148/2015, introducendo il comma 3-bis, il quale prevede: *“Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”.*

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione della Cigs anche i

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fis.

La Legge di Bilancio 2022 ha confermato l'aliquota contributiva già prevista dall'articolo 23, D.Lgs. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

L'articolo 1, comma 220, Legge di Bilancio 2022, ha disposto che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della Cigs (0,90%), per il solo anno 2022, sia ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'articolo 1, comma 219, lettera c), L. 234/2021: ne consegue che per l'anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 - 0,63).

Fis

L'articolo 1, comma 207, lettera a), L. 234/2021, ha novellato l'articolo 29, D.Lgs. 148/2015, inserendo il comma 2-bis, che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”*.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, rientrano nell'ambito di applicazione del Fis, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto riguarda gli aspetti contributivi, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è previsto che il Fis sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, la già menzionata aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello 0,80%.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di 2/3 e di 1/3.

Per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento del Fis è ridotta secondo le seguenti modalità:

per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (0,50 - 0,35);

per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,25);

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,11);

per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 50 dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli D.I. disciplinanti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. 148/2015, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del Fis e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo, gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

Contributo addizionale

Sia per la Cigo che per la Cigs è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall'articolo 5, D.Lgs. 148/2015. Anche la misura della contribuzione addizionale connessa all'utilizzo delle prestazioni del Fis – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla L. 234/2021 ed è confermata, ai sensi dell'articolo 29, D.Lgs. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Tuttavia, il comma 8-*bis* – introdotto, nel sopra richiamato articolo 29, D.Lgs. 148/2015, dall'articolo 1, comma 207, lettera f), Legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% *“a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale [...] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”*.

Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2025, il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

Lavoratori della pesca

L'articolo 1, comma 217, Legge di Bilancio 2022, ha esteso - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - i trattamenti di Cisoa ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: AGEVOLAZIONE FISCALE RIMPATRIATI E *SMART WORKING*

L'Agenzia delle entrate, con risposta n. 55/E/2022, ha precisato che il lavoratore c.d. impatriato potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per tali soggetti anche per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità *smart working* rimanendo alle dipendenze di datore di lavoro estero, a condizione che lo stesso trasferisca la residenza fiscale in Italia.

Si ricorda che i lavoratori impatriati, al fine di ottenere il regime di favore previsto dall'articolo 16, D.lgs. 147/2015, devono:

trasferire la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, Tuir;

non essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si devono impegnare a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: NUOVE FAQ SULL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Si ricorda che, secondo il disposto dell'articolo 13, D.L. 146/2021, e a modifica del T.U. sicurezza, è stata prevista una preventiva comunicazione all'ITL competente per territorio, da effettuarsi da parte del committente mediante *sms* o posta elettronica, circa lo svolgimento dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali; ciò al fine di svolgere un'attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Detta disposizione ha subito posto diversi dubbi agli operatori, tanto che di recente, con nota n. 109/2022, l'INL è intervenuto per fornire ulteriori chiarimenti. Tali informazioni sono state rese tramite *Faq*, di seguito esposte in sintesi.

1. Gli Enti del Terzo settore, che svolgono esclusivamente attività non commerciale, sono soggetti all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

2. Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale?

Sì, in quanto l'obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell'articolo 2222, cod. civ. (contratto d'opera), e sottoposti al regime fiscale dei c.d. redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

3. La prestazione resa dal procacciatore d'affari occasionale rientra nell'ambito di applicazione dell'obbligo di comunicazione?

No, in quanto i redditi prodotti dal procacciatore d'affari occasionale rientrano nell'ambito di redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

4. La Pubblica Amministrazione e/o gli enti pubblici non economici sono esonerati dall'adempimento della comunicazione preventiva?

Sì, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

5. I lavoratori autonomi occasionali, impiegati in prestazioni di natura intellettuale, possono essere esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva?

Tra le prestazioni escluse dall'obbligo di comunicazione rientrano le professioni intellettuali regolamentate. Si ritiene, comunque, che siano in genere escluse dall'obbligo comunicazionale le prestazioni di natura prettamente intellettuale. Pertanto, possono essere esclusi, a mero titolo

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in *festival* o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

6. Nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa da remoto con modalità telematica dall'abitazione/ufficio del prestatore di lavoro, è necessaria la comunicazione preventiva?

Il luogo di lavoro non costituisce una discriminante circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione. Si tenga, però, conto di quanto detto nella risposta n. 5 sul tema della prestazione di natura intellettuale.

7. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo sono soggette alla comunicazione preventiva?

No, nella misura in cui i lavoratori autonomi dello spettacolo siano già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione relativi al c.d. certificato di agibilità.

8. Le Fondazioni Its, che erogano percorsi formativi professionalizzanti, se per l'espletamento della loro attività istituzionale si avvalgono dell'attività di lavoratori autonomi occasionali devono assolvere all'obbligo di comunicazione preventiva?

No, in quanto l'attività istituzionale di cui trattasi non è qualificabile quale attività di impresa.

9. L'obbligo di comunicazione preventiva riguarda anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Asd e Ssd?

No, in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.

10. Gli studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale sono tenuti all'obbligo di comunicazione preventiva?

Gli studi professionali, ove non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione poiché la norma si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori. Vale anche quanto precisato nella risposta n. 5.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2022

L'Inps, con circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
Anno 2022	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	525,38
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	49,91

Retribuzioni convenzionali in genere	
Anno 2022	Euro
Retribuzione giornaliera minima	27,73

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. 250/1958)	
Anno 2022: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	693,00

⇒ Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 49,91) \times (6) / (40) = \text{€ } 7,49 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Articolo 3-ter, L. 384/1992 (contributo aggiuntivo 1%)	
Anno 2022	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	48.279,00
Importo mensilizzato	4.023,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
Anno 2022	Euro
Trattamento minimo di pensione	525,38
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	210,15
Limite annuale per l'accredito dei contributi	10.928,00

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente	
Anno 2022	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma cartacea	4,00
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto in forma elettronica	8,00
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a	5,29

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

strutture temporanee o a unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Anno 2022	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	100,00

Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

Anno 2022	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.183,77

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Anno 2022	Euro
Massimale annuo della base contributiva	105.014,00

Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

Anno 2022	Euro
Massimale contributivo annuo	191.423,00

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità

Anno 2022	Euro
Retribuzione annua	49.664,00

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals

⇒ *Lavoratori dello spettacolo*

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

Anno 2022	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in	105.014,00

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	48.279,00

Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 - anno 2022			
Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	a Euro	Euro	
766,01	1.532,00	766,00	1
1.532,01	3.830,00	1.532,00	2
3.830,01	6.128,00	2.298,00	3
6.128,01	8.426,00	3.064,00	4
8.426,01	10.724,00	3.830,00	5
10.724,01	13.788,00	4.596,00	6
13.788,01	16.852,00	5.362,00	7
16.852,01	In poi	6.128,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 155 euro e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

⇒ *Sportivi professionisti*

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995	
Anno 2022	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1% di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a 765.552 euro	105.014,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	48.279,00

Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995	
Anno 2022	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 3,1%, di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore fino a euro 2.454 giornalieri.	337,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	155,00

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ALIQUOTE 2022 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n. 25 dell'11 febbraio 2022, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, in materia di DIS-COLL, l'obbligo del versamento di un'aliquota contributiva contro la disoccupazione "*pari a quella dovuta per la NASp*". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%. Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta, possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare n. 25/2022.

Si segnala, inoltre, che la Legge di Bilancio 2021 ha disposto, per l'anno 2022 e per l'anno 2023, un aumento dello 0,51% dell'aliquota della gestione separata per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per far fronte agli oneri dell'Isco.

Contribuzione 2022 per la Gestione separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2022	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2022 è pari a 105.014 euro.

Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2021.

Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2022 è pari a 16.243 euro, pertanto gli iscritti, in relazione all'aliquota applicata, avranno l'accredito dell'intero anno purché abbiano versato un contributo annuale pari a:

3.898,32 euro se applicano l'aliquota del 24%;

4.260,54 euro se applicano l'aliquota del 26,23%;

5.477,14 euro se applicano l'aliquota del 33,72%;

5.689,92 euro se applicano l'aliquota del 35,05%.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI 2022 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

Informiamo i Signori clienti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti che l'Inps, con circolare n. 22 dell'8 febbraio 2022, ha fornito i valori per il pagamento della contribuzione.

Per l'anno 2022 il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 16.243 euro.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

Contribuzione Ivs sul minimale di reddito

- **Artigiani:** 24% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (22,80% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **Commercianti:** 24,48% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (23,28% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale

Per i redditi superiori a 48.279 euro annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

Artigiani:

- 24% del reddito superiore a 16.243 euro e fino a 48.279 euro;
- 25% del reddito superiore a 48.279 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,80% e al 23,80%.

Commercianti:

- 24,48% del reddito superiore a 16.243 euro e fino a 48.279 euro;
- 25,48% del reddito superiore a 48.279 euro e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 23,28% e al 24,28%.

Per l'anno 2022, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 80.465 euro per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a 105.014 euro per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24 alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Si ricorda che dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento: gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

Rilascio nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione

L'Inps, con messaggio n. 688/2022, ha comunicato il rilascio della nuova versione del modello di istanza di rimborso e/o compensazione nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti, accessibile attraverso il percorso "Domande Telematizzate" > "Rimborso e/o compensazione contributiva". Tale nuovo modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti ai quali è stato concesso l'esonero parziale dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020, per la richiesta di compensazione di eventuali ulteriori eccedenze di versamento, rispetto alla capienza dell'emissione 2021.

Sono, in ogni caso, considerate validamente acquisite le domande già presentate tramite le "Comunicazioni Bidirezionali" in presenza del riferimento "Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione" nell'oggetto.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: MINIMALI, MASSIMALI E ALIQUOTE ENASARCO 2022

La Fondazione Enasarco ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi, dei massimali provvigionali per l'anno 2022 e delle aliquote contributive, previsti per il calcolo dei contributi da versare.

Massimali provvigionali

26.170 euro per agenti plurimandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro;
39.255 euro per agenti monomandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro.

Minimali contributivi dovuti

440 euro per agenti plurimandatari, ovvero 110 euro a trimestre;
878 euro per agenti monomandatari, ovvero 219,50 euro a trimestre.

Aliquote contributive

In tema di aliquote contributive, invece, nulla è cambiato.

Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa familiare) o società di persone (Snc e Sas), l'aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%). Nel caso l'agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un'aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:

Provvigioni annue	Aliquota contributiva		
	Quota preponente	Quota agente	Totale
Fino a € 13.000.000	3,00%	1,00%	4,00%
Da € 13.000.000,01 a € 20.000.000	1,50%	0,50%	2,00%
Da € 20.000.000,01 a € 26.000.000	0,75%	0,25%	1,00%
Oltre euro € 26.000.000	0,30%	0,20%	0,50%

Resta valida, proveniente dal 2021, la specifica agevolazione per "giovani agenti", avente queste caratteristiche (articolo 5-bis, Regolamento Enasarco):

se iscritti per la prima volta ad Enasarco nel periodo 2021-2023;

ove già iscritti che ricevano, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico da un preponente dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell'ultimo rapporto di agenzia;

che l'agente abbia un'età minore o uguale a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico;

che l'agente svolga l'attività in forma individuale.

Per ciascun rapporto, l'agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell'attività.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Al verificarsi delle precedenti condizioni, l'aliquota contributiva ordinaria del 17% viene così ridotta:
di 6 punti percentuali per l'anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell'attività
(aliquota applicabile del 11%);

di 8 punti percentuali per il secondo anno (aliquota applicabile del 9%);

di 10 punti percentuali per il terzo anno (aliquota applicabile del 7%).

Anche il minimale contributivo annuo, previsto per ciascun rapporto di agenzia in 878 euro per l'agente monomandatario e in 440 euro per l'agente plurimandatario, viene ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari interessati dall'agevolazione.

Si ricordano, infine, le scadenze relative all'invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:

1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022): 20 maggio 2022;

2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022): 20 agosto 2022;

3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022): 20 novembre 2022;

4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022): 20 febbraio 2023.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – MINIMI E CONTRIBUZIONE 2022

Minimi

È stato siglato in data 2 febbraio 2022 l'accordo sui nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico, derivanti dalla variazione del costo della vita.

La tabella con gli importi retributivi aggiornati ha decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Si rendono disponibili:

[verbale di accordo](#);

[tabella dei minimi](#).

Contribuzione

L'Inps, con circolare n. 17 del 1° febbraio 2021, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l'anno 2022.

Minimi retributivi

Senza contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012)

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,46 (0,37) ⁽²⁾	€ 1,47 (0,37) ⁽²⁾
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,65 (0,41) ⁽²⁾	€ 1,66 (0,41) ⁽²⁾
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,01 (0,50) ⁽²⁾	€ 2,02 (0,50) ⁽²⁾
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,06 (0,27) ⁽²⁾	€ 1,07 (0,27) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Comprensivo di contributo addizionale (articolo 2, comma 28, L. 92/2012), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf ⁽¹⁾
fino a € 8,25	€ 7,31	€ 1,56 (0,37) ⁽²⁾	€ 1,57 (0,37) ⁽²⁾
oltre € 8,25 fino a € 10,05	€ 8,25	€ 1,76 (0,41) ⁽²⁾	€ 1,77 (0,41) ⁽²⁾
oltre € 10,05	€ 10,05	€ 2,15 (0,50) ⁽²⁾	€ 2,16 (0,50) ⁽²⁾

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,32	€ 1,14 (0,27) ⁽²⁾	€ 1,14 (0,27) ⁽²⁾
--	--------	------------------------------	------------------------------

⁽¹⁾ Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1, D.P.R. 1403/1971).

⁽²⁾ La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: AMMORTIZZATORI SOCIALI 2022 – STABILITI GLI IMPORTI

L'Inps, con circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, ha reso nota la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Si segnala che l'articolo 1, comma 194, lettera a), L. 234/2021, introducendo il comma 5-*bis* all'articolo 3, D.Lgs. 148/2015, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, ha stabilito il superamento dei previsti 2 massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale – il più alto – annualmente rivalutato secondo l'indice Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Pertanto, l'Inps indica la misura, in vigore dal 1° gennaio 2022, dell'importo massimo del trattamento di Cigo e Cigs, dell'assegno di integrazione salariale del Fis e del Fondo di solidarietà del credito, nonché dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, dell'indennità di disoccupazione NASpl, dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell'indennità di disoccupazione agricola, dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas), nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

Trattamenti di integrazione salariale

Trattamenti di integrazione salariale	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.222,51	1.151,12

Gli importi massimi dei trattamenti devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

Trattamenti di integrazione salariale - Settore edile (intemperie stagionali)	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.467,01	1.381,34

La previsione degli importi massimi delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma 5, D.Lgs. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo.

Indennità di disoccupazione NASpl

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione NASpl è pari, per il 2022, a 1.360,77 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022 a 1.250,87.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Indennità ordinaria di disoccupazione DIS-COLL

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, per il 2022, a 1.360,77 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022, a 1.250,87.

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola

Indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	
anno 2022	Euro
importi massimi mensili dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola con requisiti normali	998,18
	1.199,72

Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (Alas)

L'importo massimo mensile dell'indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo è pari, per il 2022, a 1.360,77 euro. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022, a 1.250,87.

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)

L'importo mensile dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, per l'anno 2022, non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e non può superare l'importo di 815,20 euro. Il reddito da prendere a riferimento per il calcolo della prestazione in argomento è pari, per il 2022, a 8.299,76.

Assegno per attività socialmente utili

anno 2022	Euro
importo mensile	607,25

Ticket licenziamento (importi calcolati in redazione)

anno 2022	Euro
importo annuo (1.360,77*41%)	557,92
importo triennale	1.673,76
importo mensile (557,92/12)	46,49

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: **PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2022**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2022, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Sabato 5 marzo (slitta a Lunedì 7 marzo)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Martedì 15 marzo

Riduzione settore edile per il 2021 – Domanda all’Inps

I datori di lavoro interessati possono inviare entro oggi le domande per l’applicazione della riduzione contributiva del settore edile relativa al 2021. Come illustrato dall’Inps con circolare n. 181/2021, il beneficio, confermato per l’anno 2021 nella misura dell’11,50%, potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza di febbraio 2022, con relativo versamento al 16 marzo 2022.

Mercoledì 16 marzo

Sostituti d’imposta – Consegna ai sostituiti del modello CU e invio telematico all’Agenzia delle entrate

Termine per la consegna della CU2022, certificazione unica dei compensi corrisposti nel 2021, ai lavoratori dipendenti e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La certificazione va utilizzata, inoltre, anche per attestare i corrispettivi erogati a fronte di contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (c.d. locazioni brevi). Sempre oggi scade anche il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle CU2022.

Si ricorda, infine, che secondo quanto previsto dall’articolo 4, D.P.R. 322/1998, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), fissato al 31 ottobre di ogni anno.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al III trimestre 2021.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Domenica 20 marzo (slitta a Lunedì 21 marzo)

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Giovedì 31 marzo

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inps – Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al IV trimestre 2021.

Enasarco – Contributi FIRR

Versamento all'Enasarco dei contributi per il Fondo indennità risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del 2021. Nella propria area riservata, l'azienda mandante compila la distinta *on line*, inserendo le provvigioni dei propri agenti e in automatico, verrà calcolato il contributo dovuto.

Lavori usuranti – Comunicazione telematica

Termine per l'invio all'ITL e ai competenti Istituti previdenziali del modello LAV_US, disponibile *on line* sul sito del Ministero del lavoro e su Cliclavoro, per adempiere alla comunicazione annuale per il monitoraggio delle lavorazioni usuranti con riferimento all'anno precedente. Le finalità dell'adempimento, da effettuarsi attraverso il modello LAV_US e disciplinato dall'articolo 2, D.Lgs. 67/2011 e dalla nota 28 novembre 2001 del Ministero del lavoro, sono:

- il monitoraggio dei lavoratori impegnati nelle lavorazioni usuranti, di qualsiasi tipologia esse siano;
- la comunicazione dei dati relativi all'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici;
- la comunicazione dell'inizio di lavorazioni c.d. a catena (da effettuarsi entro 30 giorni dal loro inizio).

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2022

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2022.

ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 6 DICEMBRE 2021	
MINIMI TABELLARI	<i>Imprese artigiane del settore alimentare</i> Livello 1S: € 2.218,02 <i>Imprese del settore panificazione</i> Livello A1S: € 1.876,18
CALZATURE INDUSTRIA - ACCORDO 21 GIUGNO 2021	
ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 300
LAVANDERIE INDUSTRIA - ACCORDO 5 GENNAIO 2021	
MINIMI TABELLARI	Area Direttiva/Modulo Centrato: € 2.545,10 <i>Aziende del settore turistico</i> Area Direttiva/Modulo Centrato: € 2.515,46
METALMECCANICA, OREFICERIA, ODONTOTECNICA ARTIGIANATO - ACCORDO 17 DICEMBRE 2021	
UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 70

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

COVID-19: AGGIORNAMENTO MISURE DI QUARANTENA E VALIDITÀ E DURATA *GREEN PASS*

Il D.L. 5/2022 e la circolare n. 9498/2022 del Ministero della salute, sulla base delle ultime evidenze epidemiologiche riguardanti l'incidenza sul territorio nazionale del virus SARS-CoV-2 e l'impatto sui sistemi sanitari regionali, hanno aggiornato validità, durata e contesti di impiego di alcune tipologie di *green pass* e le misure di quarantena e autosorveglianza dei contatti stretti dei soggetti positivi al Covid, come riassunto in 2 tabelle contenute nella circolare n. 2814/2022 del Ministero dell'interno, che si riportano di seguito.

Aggiornamento di validità e durata del *green pass*

Stato di immunizzazione	Durata/validità del <i>green pass</i>
1 dose (con vaccinazioni a doppia somministrazione)	La certificazione verde Covid-19 ha validità a partire dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (seconda dose)
2 dosi: completamento del ciclo vaccinale primario	La certificazione verde Covid-19 ha validità di 6 mesi a partire dalla data di somministrazione della seconda dose
3 dosi: completamento del ciclo vaccinale primario (2 dosi) con dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)
3 dosi (completamento del ciclo primario con <i>booster</i>) + guarigione	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione
Guarigione (senza vaccino)	La certificazione verde Covid-19 ha validità di 6 mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione
Guarigione + una dose	La certificazione verde Covid-19 ha validità di 6 mesi a partire dalla data di somministrazione della dose
Guarigione + una dose + <i>booster</i>	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)
Guarigione + 1 dose + guarigione dopo un nuovo contagio	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data dell'avvenuta seconda guarigione
1 dose + guarigione da infezione da SARS-CoV-2 con positività accertata avvenuta prima del 14° giorno dalla somministrazione della prima dose	La certificazione verde Covid-19 ha validità di 6 mesi a partire dalla data di avvenuta guarigione (per il completamento del ciclo vaccinale primario è necessaria la seconda dose di vaccino entro 6 mesi e, successivamente, la dose <i>booster</i> di richiamo)
1 dose + guarigione da infezione da SARS-CoV-2 con	La certificazione verde Covid-19 ha validità di 6 mesi

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

positività accertata avvenuta dopo il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose	a partire dalla data di avvenuta guarigione (il ciclo vaccinale primario si considera completo; è necessaria la sola dose <i>booster</i> di richiamo entro 6 mesi)
1 dose + guarigione + <i>booster</i>	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di somministrazione della dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>)
2 dosi + guarigione	La certificazione verde Covid-19 ha validità illimitata a partire dalla data di avvenuta guarigione

Contatti stretti asintomatici di soggetti con positività confermata al SARS-CoV-2		
Stato vaccinale	Quarantena	Tampone rino-faringeo
<p>Soggetti non vaccinati; soggetti che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;</p> <p>soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (seconda dose nei vaccini a doppia somministrazione ovvero dose unica in caso di vaccino a dose singola) da meno di 14 giorni;</p> <p>soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;</p> <p>soggetti guariti da più di 120 giorni.</p>	<p>Quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo (il giorno successivo all'ultima esposizione al caso se coincide con l'inizio dell'isolamento dal soggetto positivo è conteggiato come giorno 1 di quarantena).</p> <p>Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per i 5 giorni successivi al termine della quarantena.</p>	<p>Obbligo di effettuazione del tampone rino-faringeo al termine dei 5 giorni di quarantena.</p> <p>È raccomandata l'immediata esecuzione del tampone rino-faringeo in caso di comparsa di sintomi.</p>
<p>Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario e che abbiano effettuato la dose di richiamo (c.d. <i>booster</i>);</p> <p>soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;</p> <p>soggetti guariti da meno di 120 giorni;</p> <p>soggetti guariti con infezione</p>	<p>Non è prevista la quarantena, ma un'auto-sorveglianza di 5 giorni.</p> <p>Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo. L'autosorveglianza o sorveglianza passiva consiste nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute, da effettuarsi</p>	<p>Il tampone rino-faringeo non si effettua se il soggetto resta asintomatico.</p> <p>Il <i>test</i> si effettua immediatamente alla comparsa di sintomi anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea,</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

<p>insorta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.</p>	<p>nei 5 giorni successivi alla data di ultima esposizione al caso positivo.</p>	<p>astenia). In caso di persistenza della sintomatologia, si ripete al 5° giorno successivo all'ultima esposizione al caso positivo. In queste circostanze, è necessario avvisare il proprio medico di medicina generale o l'ufficio sanitario della Polizia di Stato competente.</p>
---	--	---

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza